



Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja

RS 0.232.121.42; RU 2006 1375

Modificazioni del regolamento d'esecuzione comune

Traduzione

I

Adottate dall'Assemblea dell'Unione dell'Aja il 3 ottobre 2007
Entrate in vigore il 1° gennaio 2008

Capitolo 2 Domanda internazionale e registrazione internazionale

Regola 12 Emolumenti relativi alla domanda internazionale

1) [*Emolumenti prescritti*]

- a) Chi presenta una domanda internazionale deve pagare i seguenti emolumenti:
 - i) un emolumento di base;
 - ii) un emolumento di designazione standard per ogni parte contraente designata che non ha presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 7.2) dell'Atto del 1999 o dalla regola 36.1), il cui livello dipende dalla dichiarazione di cui alla lettera c);
 - iii) un emolumento di designazione individuale per ogni parte contraente designata che ha presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 7.2) dell'Atto del 1999 o dalla regola 36.1);
 - iv) un emolumento di pubblicazione.
- b) Il livello dell'emolumento di designazione standard di cui alla lettera a)ii) è il seguente:
 - i) per le parti contraenti il cui Ufficio non procede a un esame materiale: livello uno;
 - ii) per le parti contraenti il cui Ufficio procede a un esame materiale che non è un esame della novità: livello due;
 - iii) per le parti contraenti il cui Ufficio procede a un esame materiale, ivi incluso un esame d'ufficio della novità o un esame della novità in caso di opposizione da parte di terzi: livello tre.

-
- c) i) Ogni parte contraente abilitata dalla propria legislazione ad applicare i livelli due o tre di cui alla lettera b) può notificare il fatto al Direttore generale mediante una dichiarazione. Nella dichiarazione, una parte contraente può altresì precisare che opta per l'applicazione del livello due, anche se la propria legislazione la abilita ad applicare il livello tre.
- ii) Ogni dichiarazione di cui al punto i) ha effetto dopo tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Direttore generale o a partire da qualsiasi data posteriore indicatavi. Può altresì essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Direttore generale; in tal caso, il ritiro ha effetto dopo un mese dalla data in cui la notifica perviene al Direttore generale o a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. In assenza di una tale dichiarazione oppure se la dichiarazione è stata ritirata, il livello uno è considerato applicabile all'emolumento di designazione standard per la parte contraente in questione.

Tariffe
(in vigore il 1° gennaio 2008)

I. Domande internazionali rette esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960 o dall'Atto del 1999

Franchi svizzeri

2. Tassa di pubblicazione*

[...]

2.2 Per ogni pagina supplementare sulla quale sono presentate una o più raffigurazioni (quando le raffigurazioni sono presentate su carta)

150.–

2.3 *Abrogato*

[...]

5. Tassa di designazione individuale (l'importo della tassa di designazione individuale è fissato da ogni parte contraente interessata)***

* Per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria di paesi meno avanzati (PMA), conformemente alla lista allestita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, o a un'organizzazione intergovernativa la cui maggioranza di Stati membri sono PMA, le tasse dovute all'Ufficio internazionale sono ridotte al 10 % dell'importo prescritto (arrotondato al numero intero più vicino). Tale riduzione si applica altresì nei confronti di una domanda internazionale depositata da un depositante il cui diritto a tale riguardo non deriva esclusivamente da un legame con un'organizzazione intergovernativa di questo genere, purché qualsiasi altro diritto del depositante a tale riguardo derivi da un legame con una parte contraente che appartiene alla categoria dei PMA o, se ciò non è il caso, che è uno Stato membro di tale organizzazione intergovernativa, e purché, in tal caso, la domanda internazionale sia retta esclusivamente dall'Atto del 1999. In caso di pluralità di depositanti ognuno di essi deve soddisfare questi criteri.

– Qualora sia applicata questa riduzione di tassa, la tassa di base ammonta a 40 franchi svizzeri (per un disegno o modello) e a 2 franchi svizzeri (per ogni disegno o modello supplementare compreso nella stessa domanda internazionale), la tassa di pubblicazione ammonta a 2 franchi svizzeri per ogni raffigurazione e a 15 franchi svizzeri per ogni pagina in più della prima in cui sono presentate una o più raffigurazioni, e la tassa supplementare quando la descrizione supera le 100 parole ammonta a 1 franco svizzero per ogni gruppo di cinque parole in più della centesima parola.

*** [Nota dell'OMPI]: Raccomandazione adottata dall'Assemblea dell'Unione dell'Aja: «Le parti contraenti che effettuano, o hanno effettuato, la dichiarazione prevista all'articolo 7.2 dell'Atto del 1999 o dalla regola 36.1) del regolamento d'esecuzione comune sono invitate a indicare, in tale dichiarazione o in una nuova dichiarazione, che, per le domande internazionali depositate da depositanti il cui diritto a tale riguardo deriva esclusivamente da un legame con un paese della categoria dei paesi meno avanzati, conformemente alla lista allestita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, la tassa individuale da pagare per la loro designazione è ridotta al 10 % dell'importo normalmente riscosso (arrotondato, all'occorrenza, al numero intero più vicino)».

II

Adottate dall'Assemblea dell'Unione dell'Aja l'11 ottobre 2016
Entrate in vigore il 1° aprile 2023

Capitolo 2 Domanda internazionale e registrazione internazionale**Regola 14** Esame dell'Ufficio internazionale1) [*Termine per correggere le irregolarità*]

- a) Se, al momento della ricezione, l'Ufficio internazionale constata che la domanda internazionale non soddisfa le condizioni necessarie, invita il depositario a correggere le irregolarità entro un termine di tre mesi a partire dalla data dell'invito da parte dell'Ufficio internazionale.
- b) In deroga alla lettera a), se l'importo degli emolumenti riscossi al momento della ricezione della domanda internazionale è inferiore all'importo corrispondente all'emolumento di base per un disegno o modello, l'Ufficio internazionale può innanzitutto invitare il depositario a pagare almeno l'importo corrispondente all'emolumento di base per un disegno o modello entro un termine di due mesi a partire dalla data dell'invito da parte dell'Ufficio internazionale.

III

Adottate dall'Assemblea dell'Unione dell'Aja il 17 luglio 2024
Entrate in vigore il 1° gennaio 2025

Titolo

Regolamento d'esecuzione dell'Atto di Ginevra (1999)
relativo all'Accordo dell'Aja concernente
la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali